

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1508-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(CIAMPI)

**dal Ministro per la funzione pubblica**  
(CASSESE)

**dal Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

**di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica**  
(SPAVENTA)

**col Ministro delle finanze**  
(GALLO)

**col Ministro dei trasporti**  
(COSTA)

**col Ministro della pubblica istruzione**  
(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro dell'interno**  
(MANCINO)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**  
(GIUGNI)

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**  
(COLOMBO)

**col Ministro dei lavori pubblici**

(MERLONI)

**col Ministro della sanità**

(GARAVAGLIA)

**e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie  
e per gli affari regionali**

(PALADIN)

(V. Stampato n. 1508)

*approvato dal Senato della Repubblica l'11 novembre 1993*

(V. Stampato Camera n. 3339)

*modificato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1993 previo stralcio,  
degli articoli: 2, commi 11 e 12; 3, commi da 3 a 8; 10, da 13 a 15, da 18 a  
22 e 35; 4, commi da 5 a 9; 9, commi 9 e 31; 13, commi 11, 15 e 16; 17; 20;  
24, commi da 3 a 6; 29; 25, commi da 17 a 38; 33, comma 2; 34, commi 1,  
2 e 5; 37 e 38*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 dicembre 1993*

---

**Interventi correttivi di finanza pubblica**

---

## INDICE

Testo approvato dalla Camera dei deputati .....	Pag. 4
Testo approvato dal Senato della Repubblica .....	» 156

*Sono considerati identici i commi in cui le sole modifiche riguardano il numero di articoli o commi dello stesso disegno di legge, richiamati nel testo, in relazione alla diversa struttura del testo approvato dalla Camera dei deputati, oppure il nome di ministeri o enti in relazione ad atti normativi o deliberazioni recenti, o disposte dal medesimo disegno di legge.*

RIFERIMENTO AL TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1, comma 1  
Identico

Art. 1, comma 2

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 1.

**(Organizzazione  
della pubblica amministrazione)**

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e **successive modificazioni:**

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;**

**d) possibilità di istituzione del Segretario generale;**

**e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;**

**f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;**

**g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;**

**h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;**

**i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;**

**l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:**

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonchè di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

**m)** attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonchè di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

**n)** decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

**o)** **attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e subregionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonchè di gestione;**

**p)** agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai

Art. 1, comma 3  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 1, comma 4  
Identico

Art. 1, comma 5  
Identico

Art. 1, comma 6

Art. 1, comma 7  
Identico

Art. 2, comma 1  
Identico

Art. 2, comma 2  
Identico

Art. 2, comma 3

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**commi da 1 a 7.** Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e **successive modificazioni**, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. **Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2, comma 4

Identico

Art. 2, comma 5

Identico

Art. 2, comma 6

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonchè per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2, comma 7  
Identico

Art. 2, comma 8  
Identico

Art. 2, comma 9  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal **comma 2, lettera l), n. 1)**;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza **sulla società** Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi **dell'articolo 3, commi da 5 a 35**, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al **comma 13** raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2, comma 10

Art. 2, comma 13  
Identico

Art. 2, comma 14  
Identico

Art. 2, comma 16  
Identico

Art. 5, comma 1  
Non identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro **definita di maggiore importanza cui** è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. **L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.**

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5, comma 2  
Identico

Art. 5, comma 3  
Identico

Art. 5, comma 4  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al **comma 25**, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

Art. 5, comma 5  
Identico

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

Art. 5, comma 6  
Identico

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 5, comma 7  
Identico

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 5, comma 8

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamen-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonchè di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpate le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e **successive modificazioni**, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli

Art. 5, comma 9  
Identico

Art. 5, comma 10

Art. 5, comma 11  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6, comma 1  
Identico

Art. 6, comma 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e **successive modificazioni:**

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano **funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;**

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti simili già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6, comma 3  
Identico

Art. 6, comma 4  
Identico

Art. 6, comma 5

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5). il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei **trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque** salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e **successive modificazioni:**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6, comma 6  
Identico

Art. 6, comma 7  
Identico

Art. 6, comma 8

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

**37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.**

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6, comma 9  
Identico

Art. 6, comma 10  
Identico

Art. 6, comma 11  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai **commi da 32 a 36** ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che **adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione** entro sei mesi dalla consegna. **Al fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro**, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41. Le disposizioni **dei commi da 32 a 40** non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42. Per effetto delle disposizioni **dei commi da 32 a 41** i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8, comma 1  
Identico

Art. 8, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ve modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

Art. 2.

**(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)**

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8, comma 3  
Identico

Art. 8, comma 4  
Identico

Art. 8, comma 5  
Identico

Art. 8, comma 6  
Identico

Art. 19, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 19, comma 2  
Identico

Art. 19, comma 3

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

menti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 19, comma 4

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;**

**g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;**

**h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.**

10. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, **ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431**, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 19, comma 5

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

**11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.**

12. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione precedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti».

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approva-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 19, comma 7  
Identico

Art. 4, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**zione all'unanimità in sede di conferenza di servizi».**

14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonchè di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

15. **Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purchè le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonchè le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.**

Art. 3.

**(Pubblico impiego)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4, comma 2  
Identico

Art. 4, comma 3  
Identico

Art. 4, comma 4  
Identico

Art. 9, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9, comma 2

Segue art. 9, comma 2

Art. 9, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al **comma 5** sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti **coperti al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data**, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, **oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.**

7. Restano comunque salve, **nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8**, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonchè dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal **decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.**

8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al **comma 5** possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

*Art. 9, comma 4*

*Art. 9, comma 5*  
*Identico*

*Art. 9, comma 6*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.**

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. **Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 del presente articolo non si applicano, al-**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9, comma 8

Art. 9, comma 10  
Identico

Art. 9, comma 11  
Identico

Art. 9, comma 12

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tresi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizione di squilibrio finanziario.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.

13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).

14. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.

15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.

16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'articolo 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5. In deroga a quanto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9, comma 13  
Identico

Art. 9, comma 14  
Identico

Art. 9, comma 15  
Identico

Art. 9, comma 16  
Identico

Art. 9, comma 17  
Identico

Art. 9, comma 18  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

stabilito dal comma **8 del presente articolo**, alla sanità si applica l'articolo **8, commi da 1 a 8**.

17. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

19. Le disposizioni di cui ai commi **da 5 a 18** si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 9, comma 19, primo periodo*

esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

*Art. 9, comma 19, secondo periodo*

23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

*Art. 9, comma 20*

24. **La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.**

*Art. 9, comma 21  
Identico*

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

*Art. 9, comma 22  
Identico*

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la ripar-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9, comma 23  
Identico

Art. 9, comma 24  
Identico

Art. 9, comma 25  
Identico

Art. 9, comma 26

Art. 9, comma 27  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del **Ministro** per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9, comma 28

Art. 9, comma 29  
Identico

Art. 9, comma 30

Art. 9, comma 32  
Identico

Art. 11, comma 1  
Identico

Art. 11, comma 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

37. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni».

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computa-

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11, comma 3

Art. 11, comma 4  
Identico

Art. 11, comma 5  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano all'impiegato tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario».

40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

42. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11, comma 6

Art. 11, comma 7

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

43. Il Governo è delegato ad emanare, entro **sei** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a **riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.**

44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale **dipendente dal Ministero degli affari esteri:**

**a) contenimento complessivo della spesa;**

**b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;**

**c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; **previsione**, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, **di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;****

**d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 11, comma 8

Art. 11, comma 9  
Identico

Art. 12, comma 1  
Identico

Art. 12, comma 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

45. **Ad analoghi principi e criteri**, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia **per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.**

46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi **43, 44 e 45**, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel **comma 5 del presente articolo.**

48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corrispondenza, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12, comma 3  
Identico

Art. 12, comma 4  
Identico

Art. 12, comma 5  
Identico

Art. 12, comma 6  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. **Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.**

49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13, comma 1  
Identico

Art. 13, comma 2  
Identico

Art. 13, comma 3  
Identico

Art. 13, comma 4  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13, comma 5  
Identico

Art. 13, comma 6  
Identico

Art. 13, comma 7  
Identico

Art. 13, comma 8  
Identico

Art. 13, comma 9  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

**62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13, comma 10  
Identico

Art. 13, comma 13  
Identico

Art. 13, comma 14

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.**

63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 14, comma 1

Art. 3, comma 1

Art. 3, comma 2  
Identico

Art. 3, comma 9  
Identico

Art. 3, comma 11  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. **I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.

Art. 4.

**(Pubblica istruzione)**

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado **nonchè le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica** hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonchè per

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3, comma 12  
Identico

Art. 3, comma 16

Art. 3, comma 17

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

«3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo».

6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sottoindicati, determinano:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione le necessità e i disagi che possono

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle **comunità** e zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni;

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la capacità di stipulare le convenzioni **anche** con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonché le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche **del contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi** a carico dello Stato, nonché delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse uma-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

*i)* l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

*l)* l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinarie;

*m)* la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, delle modalità di partecipazione alla vita della scuola, **nonché il comitato degli studenti da istituirsi in ogni scuola secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente al consiglio di istituto;**

*n)* la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;

**o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie, da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica, nonchè le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di istituto e quelle di**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3, comma 23  
Identico

Art. 3, comma 25  
Identico

Art. 3, comma 26  
Identico

Art. 3, comma 27  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi, anche mediante procedure elettorali di secondo grado.**

8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato all'**Ente poste italiane**, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'**Ente poste italiane** e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

10. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni- classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni- classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3, comma 28  
Identico

Art. 3, comma 29  
Identico

Art. 3, comma 30  
Identico

Art. 3, comma 31  
Identico

Art. 3, comma 32  
Identico

Art. 3, comma 33  
Identico

Art. 3, comma 34  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di *handicap*. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.

12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 6.

15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano al personale del comparto scuola.

17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3, comma 36  
Identico

Art. 3, comma 37  
Identico

Art. 3, comma 38  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

21. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3, comma 39

Art. 3, comma 40  
Identico

Art. 3, comma 41  
Identico

Art. 3, comma 42  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore **dei decreti legislativi** di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presiden-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

te della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 5.

**(Università)**

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 2

Art. 7, comma 3

Art. 7, comma 4  
Identico

Art. 7, comma 5  
Identico

Art. 7, comma 6  
Identico

Art. 7, comma 7  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e **successive modificazioni**, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, **sentito il Consiglio universitario nazionale** e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 8

Art. 7, comma 9

Art. 7, comma 10

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione nelle diverse aree disciplinari **ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli *standard* europei.**

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, **nonchè le norme vigenti in materia di stato giuridico**, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonchè dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, **sulla base di criteri**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 11  
Identico

Art. 7, comma 12  
Identico

Art. 7, comma 13  
Identico

Art. 7, comma 14

Art. 7, comma 15

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.**

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. **Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.**

15. **Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.**

16. **Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

*Art. 7, comma 15, ultimo periodo*  
*Identico*

*Art. 7, comma 14, primo periodo*

*Art. 7, comma 16*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.**

17. Sono mantenuti per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

18. **I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.**

19. **L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. **Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonchè sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 17  
Identico

Art. 7, comma 18  
Identico

Art. 7, comma 19

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistono, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, **al Consiglio universitario nazionale** e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 20

Art. 7, comma 21  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. **Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.**

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7, comma 22  
Identico

Art. 7, comma 23

Art. 15, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, **nonchè quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.**

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

**(Contratti pubblici)**

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. **Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15, comma 2

Art. 15, comma 3

Art. 15, comma 4

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**beni e servizi** non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

**2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.**

**3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.**

**4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla noti-**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15, comma 5

Art. 15, comma 6  
Identico

Art. 15, comma 7

Art. 15, comma 8  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zia. **Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.**

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni **indicano il prezzo congruo** e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. **A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.**

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15, comma 9  
Identico

Art. 15, comma 10  
Identico

Art. 15, comma 11  
Identico

Art. 15, comma 12  
Identico

Art. 15, comma 13  
Identico

Art. 15, comma 14  
Identico

Art. 15, comma 15  
Identico

Art. 16, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi **da 1 a 15** sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi **da 1 a 15** sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni **dei commi da 1 a 14** si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

14. È fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

15. Le disposizioni dei commi **da 1 a 14** si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma **17**.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

*Art. 16, comma 2*  
*Non identico*

*Art. 16, comma 3*  
*Identico*

*Art. 16, comma 4*  
*Identico*

*Art. 16, comma 5*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

17. È costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

18. Le disposizioni dei **commi da 16 a 27** si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17.

20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del proce-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16, comma 6  
Identico

Art. 16, comma 7

Art. 16, comma 8  
Identico

Art. 16, comma 9  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro **novanta** giorni dalla notizia. **Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.**

21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi **da 16 a 21** costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. **A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.**

23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi **da 16 a 22**, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16, comma 10  
Identico

Art. 16, comma 11  
Identico

Art. 16, comma 12  
Identico

Art. 18, comma 1  
Identico

Art. 18, comma 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

25. Alle fattispecie di cui ai **commi da 16 a 27**, si applicano le disposizioni di cui ai **commi 9, 11 e 12**.

26. Le disposizioni **dei commi da 16 a 27 del presente articolo** si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi **dei commi 2 e 17**, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, pre-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 18, comma 3  
Identico

Art. 18, comma 4

Art. 18, comma 5  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

via nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro **novanta** giorni dall'avviso. **Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.**

30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

**31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruità,** le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire **alla data della definizione del nuovo prezzo,** entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni co-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 18, comma 6  
Identico

Art. 18, comma 7

Art. 18, comma 8  
Identico

Art. 18, comma 9  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

municano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da **28 a 32** si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da **28 a 33** costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. **A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.**

35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi **da 28 a 33**, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

36. Alle fattispecie di cui ai commi **da 28 a 37** si applicano le disposizioni di cui ai commi **9, 12 e 13.**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 18, comma 10  
Identico

Art. 18, comma 11  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui **al presente articolo.**

38. Le disposizioni **dei commi da 28 a 37** si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

Art. 7.

**(Aggiornamenti ed adeguamenti  
dei contributi concessori)**

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10, comma 1  
Identico

Art. 10, comma 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.**

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione».

Art. 8.

**(Disposizioni in materia di sanità)**

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, **nonchè dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10, comma 3  
Identico

Art. 10, comma 4  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990.** Le autorizzazioni sono date con priorità al personale **addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché al personale sanitario** e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei *plus* orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del *plus* orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10, comma 5  
Identico

Art. 10, comma 6

Art. 10, comma 7  
Identico

Art. 10, comma 8  
Identico

Art. 21, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. **Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni.** Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21, comma 2  
Identico

Art. 21, comma 3  
Identico

Art. 21, comma 4

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma **9 del presente articolo**, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

11. La riclassificazione di cui al comma **10** è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi **14 e 16**. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma **10** è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, **esclusi i medicinali da banco**, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio nell'ambito della **Comunità europea**; **se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza**. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21, comma 5  
Identico

Art. 21, comma 6  
Identico

Art. 21, comma 7

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni.**

14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per l'assistenza farma-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21, comma 8  
Identico

Art. 21, comma 9  
Identico

Art. 21, comma 10  
Identico

Art. 21, comma 11  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e **degli invalidi civili al 100 per cento**, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

18. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25, comma 1  
Identico

Art. 25, comma 2  
Identico

Art. 25, comma 4  
Identico

Art. 25, comma 6

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

Art. 9.

**(Patrimonio pubblico)**

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. **A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati** in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiega-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25, comma 7  
Identico

Art. 25, comma 8

Art. 25, comma 4, ultimo periodo  
Identico

Art. 25, comma 5  
Identico

Art. 25, comma 9

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto **con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici**. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. **L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3.**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25, comma 10

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici, **ivi compresi quelli oggetto di concessione**, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate nè divorziate, possono mantenerne la conduzione, purchè non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25, comma 39  
Non identico

Art. 26, comma 1

Art. 26, comma 2  
Identico

Art. 26, comma 4  
Non identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito **a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.** Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11.

10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

11. Per il triennio indicato al comma 9 **del presente articolo**, nei confronti degli enti di cui **al medesimo comma 9** non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ed

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 26, comma 5  
Identico

Art. 23, comma 1  
Identico

Art. 23, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonchè definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

Art. 10.

**(Prezzi e tariffe)**

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivaluta-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 27, comma 1  
Identico

Art. 27, comma 2  
Identico

Art. 27, comma 3  
Identico

Art. 27, comma 4  
Identico

Art. 27, comma 6  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonchè la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.

7. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 32, comma 1  
Identico

Art. 32, comma 2

Art. 32, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo».

**8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui.**

9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

10. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, **su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

**e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.**

11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di program-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 32, comma 4

Art. 32, comma 5

Art. 32, comma 6  
Identico

Art. 22, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali.

13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

Art. 11

**(Previdenza e assistenza)**

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 22, comma 2  
Identico

Art. 22, comma 3  
Identico

Art. 22, comma 4

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;

c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;

**d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi visita domiciliare.**

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al **comma 1** e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata **insussistenza** dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 1

Art. 30, comma 2  
Identico

Art. 30, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza.**

5. Con decorrenza dal 1° **gennaio** 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° **gennaio** 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.

7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumen-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 4  
Identico

Art. 30, comma 5

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti:

«6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. **Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 6  
Identico

Art. 30, comma 7

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. **Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente».**

10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

«8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole».

11. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio**, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

12. **Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versa-**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 9

Identico

Art. 30, comma 10

Identico

Art. 30, comma 11

Identico

Art. 30, commi 12 e 13

Art. 30, comma 14

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**mento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

14. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, **escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità**, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, commi 13 e 15

Art. 30, comma 16

Art. 30, comma 17  
Identico

Art. 30, comma 18  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato.

18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, **esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.**

19. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, **qualora cessati dal servizio, di essere riammessi** con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, **con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali.**

20. **I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.**

21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 19  
Identico

Art. 30, comma 20  
Identico

Art. 30, comma 22  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliera. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate.

24. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 23  
Identico

Art. 30, comma 24

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

**«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contribu-**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 25

Art. 30, comma 26

Identico

Art. 30, comma 27

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ti dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro».

28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. **Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.**

29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 30, comma 28

Art. 30, comma 29  
Identico

Art. 34, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire **580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995**. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.

32. **La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.**

33. **L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.**

34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 34, comma 4  
Identico

Art. 36, comma 1  
Identico

Art. 48, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite».

36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

«2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali».

37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 28, comma 1

Art. 28, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione IN-PDAI.

Art. 12.

(Trasferimenti alle regioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. **Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.**

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 28, comma 3  
Identico

Art. 28, comma 4  
Identico

Art. 28, comma 5  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero **delle risorse** agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 28, comma 6  
Identico

Art. 28, comma 7  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'eserci-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 28, comma 8  
Identico

Art. 28, comma 9  
Identico

Art. 24, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al congruaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 24, comma 2

Art. 24, comma 7

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, **le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.**

**11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;**

**b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;**

**c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.**

**12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 24, comma 8

Art. 24, comma 9

Art. 31, comma 1  
Identico

Art. 31, comma 2  
Identico

Art. 31, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 10. Saranno trasferiti alla **costituenda** società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire **80 miliardi** calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

14. Per effetto delle disposizioni di cui ai **commi da 10 a 13** del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire **80 miliardi**. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai **medesimi commi** del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

Art. 13.

**(Disposizioni varie)**

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'**Ente poste italiane** e il Ministero del tesoro.

3. L'**Ente poste italiane** ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 31, comma 4

Art. 31, comma 5  
Identico

Art. 31, comma 6  
Identico

Art. 33, comma 1  
Identico

Art. 33, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. **L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori.** I compensi spettanti all'**Ente poste italiane** per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'**Ente poste italiane**, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla concessione dei finanziamenti nonchè sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;».

8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 33, comma 4

Art. 33, comma 5  
Identico

Art. 33, comma 6  
Identico

Art. 33, comma 7  
Identico

Art. 35, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi di lire per mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.

10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 1994 ».

11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.

12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonchè le modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 35, comma 2  
Identico

Art. 35, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 39, comma 1  
Identico

Art. 39, comma 2  
Identico

Art. 40, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## CAPO II

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ENTRATE

## Art. 14.

**(Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile)**

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: «; il loro ammontare» fino a: «statuto regionale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994».

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole: «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*b)* nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: «ridotto del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 5 per cento»; al secondo periodo, le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

*c)* nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.»;

*d)* nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

*e)* nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.»;

*f)* nell'articolo 62, comma 4, le parole: «, agli amministratori delle società in nome

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

collettivo e in accomandita semplice» sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.»; nello stesso comma, le parole: «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.»;

l) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto».

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 40, comma 2  
Identico

Art. 40, comma 3  
Identico

Art. 40, comma 4  
Identico

Art. 40, comma 5

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

6. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

7. Le disposizioni del comma 3, lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *i*) e *l*), si applicano dal periodo di imposta in corso **al 31 dicembre 1993**. Le disposizioni del comma 3, lettera *c*), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso **al 31 dicembre 1993**. La disposizione del comma 3, lettera *d*), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 1993**. La disposizione del comma 3, lettera *h*), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del perio-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 43, comma 1

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

do d'imposta in corso al **31 dicembre 1993**. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 37 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale»;

b) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20) è sostituito dal seguente:

«20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale»;

c) nell'articolo 19, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui alla lettera *e*) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

*b*) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

*c*) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio»;

*d*) nell'articolo 19, secondo comma, lettera *e*), le parole: «nei pubblici esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.»;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 43, comma 2  
Identico

Art. 43, comma 3  
Identico

Art. 43, comma 4  
Identico  
Art. 46, comma 1  
Identico

Art. 46, comma 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e) nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari».

9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.

10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Le disposizioni dei commi da 8 a 10 si applicano dal 1° gennaio 1994.

12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306, le parole: «che abbiano impostato i propri impianti» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di assegnazione delle aree».

14. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 46, comma 3  
Identico

Art. 46, comma 4

Art. 41, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 37 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale».

15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.

17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e dai membri della Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «nonchè i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

Art. 15.

(Trattamento tributario dell'abitazione principale)

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 41, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517»;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicem-

Art. 41, comma 3  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 41, comma 4  
Identico

Art. 41, comma 5

Art. 42, comma 1  
Identico

Art. 44, comma 1  
Identico

Art. 44, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: «si detraggono lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «si detraggono lire 270 mila».

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

6. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate».

Art. 16.

*(Altre norme in materia di entrate)*

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita da quella di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 44, comma 3  
Identico

Art. 44, comma 4  
Identico  
Art. 45, comma 1  
Identico

Art. 45, comma 2  
Identico

Art. 45, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni **dei commi da 1 a 3** si applicano dal 1° gennaio 1994.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.

6. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 45, comma 4  
Identico

Art. 45, comma 5  
Identico

Art. 47, comma 1  
Identico

Art. 47, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente».

8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a volo.

10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «fusioni» è inserita la seguente: «, scissioni».

11. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;

c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 47, comma 3  
Identico

Art. 47, comma 4  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: «articolo 2502» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2501-ter»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.»;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 47, comma 5  
Identico

Art. 47, comma 6  
Identico

Art. 49, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) nell'articolo 4, comma 1, lettera b), della parte I della tariffa, dopo le parole: «fusione tra società» sono inserite le seguenti: «, scissione delle stesse»; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole: «società risultante dalla fusione o incorporante» sono inserite le seguenti: «o la società beneficiaria della scissione».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.»;

b) nell'articolo 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa».

15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «di fusioni» sono inserite le seguenti: «e di scissioni»;

b) nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: «di atti di fusione» sono inserite le seguenti: «o di scissione».

16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dal-**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13, comma 12  
Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

la legge 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma.

18. Sull'indennità di missione continuativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art. 17.**

*(Applicazione della legge)*

**1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1994.**

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*Identico*

ELENCO N. 1

ELENCO N. 2

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ELENCO N. 1  
(articolo 1, comma 28)

## ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile  
Consiglio superiore delle miniereELENCO N. 2  
(articolo 1, comma 31)SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI  
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
<b>Monopoli</b> .....	127
Finanze .....	1086
Trasporti e navigazione .....	<b>1554</b>
	<b>2052</b>
	<b>1102</b>
Poste .....	191
Lavoro .....	1093
Commercio estero .....	1092
Bilancio .....	1139
Tesoro .....	4413
	5031
	5262
	5861
Affari esteri .....	1104
	1135
Difesa .....	1082
Università .....	1127
Ambiente .....	1062
Industria .....	1092
	1532
	5541
	da 6031 a 6071
	2534
Interni .....	3132
Presidenza Cons. min. ....	1118
	1147
	1162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,3

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

ELENCO N. 3

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ELENCO N. 3  
(articolo 1, comma 31)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,  
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
<b>TRASPORTI E NAVIGAZIONE</b>		
Consiglio superiore aviazione civile .....	2051	0,030
<b>INDUSTRIA</b>		
Consiglio superiore delle miniere .....	4542	0,028
<b>PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI</b>		
Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3641 a 3650	0,135
	Totale ...	0,193

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

ELENCO N. 4

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
(articolo 2, comma 7)

- Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)
- Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)
- Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
- Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)
- Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
- Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
- Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
- Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)
- Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)
- Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)
- Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonchè per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
- Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221
- Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
- Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
- Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
- Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese *ex* articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)
- Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)

(Segue: *Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (**articolo 128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)

Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)

Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)

Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)

Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)

Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)

Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
- Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
- Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
- Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
- Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 14 marzo 1977, n. 89)
- Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
- Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
- Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
- Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
- Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
- Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)
- Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
- Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
- Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
- Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
- Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)
- Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
- Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)
- Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
- Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)
- Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
- Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
- Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
- Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
- Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
- Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)
- Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
- Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
- Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
- Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)
- Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1139)
- Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
- Procedimento di autorizzazione, nulla osta e concessione di contributi a favore delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213)**

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)**

**Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390)**

Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)

Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)

Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 975; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)

Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)

Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)

Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)

Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)

Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)

Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale*, n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

(Segue: *Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)

Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)

Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)

Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3 convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)

Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)

Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
- Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984)
- Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola (articolo 22, lettere *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)
- Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)
- Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)
- Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
- Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)
- Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle fiere (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)**
- Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)**
- Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991)**

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*Identico*

ELENCO N. 5

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ELENCO N. 5

(articolo 12, comma 1)

## INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	2956	Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
Risorse agricole, alimentari e forestali	1531	Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.
	1534	Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera.
	1536	Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei Registri delle varietà e la protezione brevettuale.
	1575	Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.
	3031	Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.
Sanità	4060	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo. Interventi di tipo strutturale e sanitario per la profilassi e la prevenzione delle zoonosi di prevalente interesse della igiene veterinaria urbana.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*Identico*

ELENCO N. 6

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ELENCO N. 6  
(articolo 12, comma 1)

## INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	7651	Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi.
Tesoro	7878	Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali.
	9008	Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale. /
Lavori pubblici	8701	Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.
Industria	7717	Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*Identica*

TABELLA A

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A  
(articolo 11, comma 16)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

**TABELLA B**

*Identica*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B  
(articolo 16, comma 1)TASSE IPOTECARIE  
PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) .....	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta .....	1.000
2) <i>Ispezione</i>	
2.1) <i>Ispezione nominativa:</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b) .....	5.000
- per ogni formalità stampata (c) .....	1.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
2.2) <i>Ispezione per immobile:</i>	
- per ogni unità immobiliare catastale elementare (b) .....	5.000
- per ogni formalità stampata (c) .....	1.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
2.3) <i>Ispezione congiunta nominativa e per immobile:</i>	
- per ogni singola richiesta (b) .....	5.000
- per ogni formalità stampata (c) .....	1.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d) .....	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il periodo preautoma-	
- zione, fino ad un massimo di 1000 note .....	1.000
- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo .....	5.000
- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione .....	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra	
- nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834	
- del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000
5) <i>Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un</i>	
- <i>determinato giorno</i>	
- per ogni pagina dell'elenco .....	3.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonchè entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: TABELLA B

## PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) . . . . .	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta . . . . .	1.000
2) <i>Ispezione nominativa</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b) . . . . .	5.000
- per ogni nota o titolo visionati . . . . .	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (c) . . . . .	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note . . . . .	1.000
- per ogni facciata fotocopiata . . . . .	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di nota o titolo . . . . .	5.000
- per ogni facciata fotocopiata . . . . .	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione . . . . .	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio o per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*Identica*

TABELLA C

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C  
(articolo 6, comma 2)

## TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO  
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano.
	a) ogni ora (o frazione) di consultazione effettuata su supporto cartaceo .....	-	10.000	
	b) ogni 1/2 ora (o frazione) di consultazione effettuata su base cartacea ed una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa .....	-	10.000	
	c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa .....	-	10.000	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 3.900.
	a) per ogni certificato, copia od estratto da supporto cartaceo ....	6.000	-	

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
3	b) per ogni certificato, copia od estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, rilasciati nel secondo giorno successivo a quello della richiesta .....	12.000	-	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	c) per ogni pagina o scheda estratte da supporto cartaceo .....	1.000	-	
	d) per ogni 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa .....	-	2.000	
	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):			
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato .....	12.000	-	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di			

*(Segue: Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica)*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
	monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante; eccetera) .....	-	2.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane .....	12.000	-	Nel caso di rilascio di copie dal sistema informativo il diritto fisso e quello proporzionale si raddoppiano.
	- per ogni planimetria di formato semplice .....	-	1.000	
	- per ogni planimetria di formato doppio	-	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	- per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153 .....	18.000	-	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	- per ogni consulenza resa .....	10.000	-	

(Segue: *Riferimento al testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: a) per ogni partita catastale trattata ..... b) per ogni particella catastale trattata ...	-	10.000 1.000	Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano.
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti .....	-	-	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti.
9	Diritto di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti formati sulla base degli atti che costituiscono i catasti, o tipi di frazionamento approvati, conservati su supporto cartaceo .....	-	-	Di importo pari ai diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti. Per i certificati di cui ai punti 2-b) e 2-d), anche se rilasciati nella stessa giornata di validazione dell'elaborato, prodotto da stampante, il diritto di urgenza non si applica.

*Nota:* L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**RIFERIMENTO AL TESTO**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****SEZIONE I****NORME SULL'ORGANIZZAZIONE****Art. 1.**

*(Delega al Governo per il riordino dei Ministeri e riordino dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonchè le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonchè a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione

*Art. 1, comma 1  
Identico*

*Art. 1, comma 2*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) possibilità di istituzione del Segretario generale;

d) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

e) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

f) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

g) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

h) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

i) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

servizi prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

l) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

m) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

n) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1, comma 3  
Identico

Art. 1, comma 4  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

Art. 2.

(*Soppressione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Riordino del Ministero dell'ambiente*)

1. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

2. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino.

4. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1, comma 5  
Identico

Art. 1, comma 6

Art. 1, comma 7  
Identico

Art. 1, comma 8  
Identico

Art. 1, comma 9  
Identico

Art. 1, comma 10

Art. 1, comma 11  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

5. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonchè per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

6. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarità e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1, comma 12  
Identico

Art. 1, comma 13  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato SpA sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

7. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 9, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

8. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. Il regolamento di cui al comma 6 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 1, comma 14*  
*Identico*

*Art. 1, comma 15*  
*Identico*

*Art. 1, comma 16*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

10. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro **che, in rapporto all'attività svolta, è definita di maggiore importanza.** Al predetto ufficio è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di direttore, scelto tra i dirigenti del ruolo stesso. In relazione all'incremento del posto di dirigente generale, i posti di funzione di direttore di Ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti di due unità ed i posti di funzione di ispettore generale sono aumentati di una unità. I quadri H ed I della tabella VII relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti con i corrispondenti quadri di cui all'annesso n. 1 allegato alla presente legge. Il personale già in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e presso la Ragioneria centrale del Ministero della marina mercantile è provvisoriamente utilizzato presso la Ragioneria centrale di nuova istituzione fino alla definizione delle dotazioni organiche della stessa, che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro.

11. L'ispettorato generale delle Capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico nè di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 1, comma 17*

*Stralciato*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle Capitanerie di porto.

12. La funzione di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) esercitata dal Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è trasferita al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare la composizione del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Istituto stesso. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono altresì definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove norme di organizzazione dell'ICRAM. Il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM, di cui all'articolo 9, secondo comma della citata legge n. 41 del 1982, è iscritto dal 1994 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

13. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

14. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

15. I rapporti, anche finanziari, per l'utilizzazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione da parte di altri Ministeri o delle regioni per l'esercizio di funzioni nelle materie di loro competenza, sono disciplinati da apposite convenzioni con il Ministero o la regione interessati.

16. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Stralciato*

*Art. 1, comma 18  
Identico*

*Art. 1, comma 19  
Identico*

*Soppresso*

*Art. 1, comma 20  
Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Istituzione del Sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole e altre norme in materia di scuola)

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Il consiglio di circolo o d'istituto, su proposta del collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, delibera, tra l'altro:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;  
b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti;

g) sull'istituzione di corsi destinati ai cittadini extracomunitari.

4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio di istituto stabilisce anche i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti non più soggetti all'obbligo scolastico e delle esenzioni dalle tasse scolastiche.

5. Qualora il consiglio di circolo o di istituto ritenga di non poter accogliere le

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4, comma 1

Art. 4, comma 2  
Identico

Stralciato

Stralciato

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione di opportune modifiche o di ulteriori proposte. In assenza di tali modifiche o proposte, trascorsi venti giorni, il consiglio di circolo o di istituto delibera in materia, sentito il collegio dei docenti, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

6. Il consiglio di circolo o di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside o dal direttore didattico, che la presiede, dal coordinatore amministrativo, che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa e da altri quattro membri. Nella scuola secondaria superiore possono essere aggiunti due componenti esterni con competenze tecnico-professionali, in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso.

7. La giunta esecutiva, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio di circolo o di istituto e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 10, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nonché, in relazione alle finalità dell'istituzione scolastica, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione di accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con le regioni, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, anche ai fini della disciplina dei rapporti relativi al personale e delle spese, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

8. Il collegio dei docenti formula le proposte relative alle materie indicate nel comma 3, lettere a), b), c) e d), previa consultazione dei consigli di classe.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

10. Il consiglio di circolo o di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside o al direttore didattico in materie determinate.

11. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

12. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente:

«3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo».

13. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario di lavoro e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali all'attuazione della presente legge.

14. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4, comma 3  
Identico

Stralciato

Art. 4, comma 4  
Identico

Art. 4, comma 5  
Identico

Stralciato

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;

b) le tasse scolastiche;

c) i contributi a carico degli studenti del triennio;

d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

e) i proventi derivanti da iniziative approvate dal consiglio di istituto, da realizzarsi con la partecipazione volontaria delle componenti scolastiche;

f) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;

g) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore promossi in base ai criteri fissati dagli accordi di programma;

h) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

i) donazioni, legati ed eredità.

15. Le entrate delle scuole elementari e delle scuole secondarie inferiori comprendono i contributi ed i finanziamenti nonché le donazioni, i legati e le eredità di cui, rispettivamente, al comma 14, lettere a), f), g) ed i).

16. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare, fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

17. Il regolamento di cui al comma 16 determina:

a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un piano di razionalizzazione e di ridimensionamento delle unità scolastiche da formulare anche sulla base delle esigenze e delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di coordinamento

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Art. 4, comma 6*

*Art. 4, comma 7*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle nuove disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità giuridica. Il predetto piano, avuto riguardo all'età degli alunni, terrà in specifica considerazione le necessità ed i disagi che possono determinarsi in relazione a esigenze locali, particolarmente nelle zone montane e nelle piccole isole;

b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso progetti di istituto che consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti di flessibilità curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;

c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche e tra queste e altri enti o associazioni **con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 7;**

d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa, volta ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali e la capacità di stipulare le convenzioni **di cui al comma 7, nonchè quelle** con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi che essi sono tenuti ad erogare sulla base delle disposizioni vigenti;

e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione all'impiego del personale su reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti educativi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi;

f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di utilizzazione, nonchè le modalità di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività extracurricolari, tenuto conto dell'autonomia finanziaria degli istituti;

g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche dei contributi, ordinario e perequativo, a carico dello Stato, nonchè

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi, salvaguardando la piena realizzazione del diritto allo studio;

h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e dei convitti annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore;

l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di educazione, tenendo conto delle loro specificità ordinali;

m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e dei doveri, **nonchè** delle modalità di partecipazione alla vita della scuola;

n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato, a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge.

18. Il regolamento di cui al comma 16 prevederà forme di verifica triennale dell'idoneità dell'assetto organizzativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, sotto il profilo della funzionalità

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e produttività; i risultati della verifica sono comunicati dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

19. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente articolo sono abrogate tutte le disposizioni di legge vigenti nelle materie che formano oggetto della nuova disciplina regolamentare.

20. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti, norme aventi forza di legge per la ridefinizione degli organi collegiali e per la riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione scolastica, ai suoi vari livelli funzionali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

21. I decreti di cui al comma 20 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

22. I decreti di cui al comma 20 provvedono:

a) all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel presente articolo con quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni;

b) alla determinazione degli organi collegiali a livello nazionale e periferico in relazione al riordinamento dell'amministrazione scolastica ed alle nuove forme dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) alla definizione di procedure elettorali anche di secondo grado;

d) alla determinazione delle modalità di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi;

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) al riassetto dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ai vari livelli territoriali, in coerenza con l'esigenza di sviluppo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) all'attribuzione all'amministrazione centrale di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione del sistema scolastico;

g) all'attribuzione all'amministrazione scolastica periferica, a livello regionale e sub-regionale, di prevalenti compiti di programmazione scolastica legata al territorio, sentiti gli enti locali, di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, di valutazione del sistema scolastico nell'ambito di rispettiva competenza, nonché di assistenza, consulenza e controllo; in particolare, all'attribuzione all'amministrazione a livello sub-regionale anche di compiti di gestione del personale;

h) all'attribuzione al Governo e al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di specifica potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi:

1) unificazione di uffici e servizi preposti a compiti gestionali finalizzata alla eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze;

2) istituzione di dipartimenti per assolvere ai compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento, controllo e valutazione del sistema scolastico, a livello nazionale e regionale.

23. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.

24. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 30 novembre 1994, sentite le Commissioni parlamen-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 4, comma 8  
Identico*

*Soppresso*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tari competenti e previo parere del Consiglio di Stato, sono coordinate le norme della presente legge con quelle raccolte nel testo unico da emanarsi ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, nonché con le leggi e le norme sopravvenute sino alla data del 31 dicembre 1993. In sede di coordinamento si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per le materie oggetto dei regolamenti previsti dal presente articolo nonché per le seguenti:

a) razionalizzazione della rete scolastica e organici di istituto e provinciali;

b) piani di studio, programmi di insegnamento e orari per ciascun grado e tipo di scuola ad eccezione dei conservatori di musica e delle accademie;

c) carriera scolastica degli alunni, scrutini ed esami, con eccezione degli esami di Stato;

d) sanzioni e procedimenti disciplinari riguardanti gli alunni;

e) scambi di classi e di insegnanti con l'estero;

f) organizzazione e funzionamento dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

25. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4, comma 9  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

26. È anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

27. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di *handicap*. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi iniziali.

28. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

29. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 28. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4, comma 10  
Identico

Art. 4, comma 11  
Identico

Art. 4, comma 12  
Identico

Art. 4, comma 13  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

30. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 16.

31. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

32. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano al personale del comparto scuola.

33. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

34. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

35. Tutte le competenze relative alle scuole italiane all'estero sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, che le

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 4, comma 14*  
*Identico*

*Art. 4, comma 15*  
*Identico*

*Art. 4, comma 16*  
*Identico*

*Art. 4, comma 17*  
*Identico*

*Art. 4, comma 18*  
*Identico*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

eserciterà preve intese con il Ministero degli affari esteri.

36. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

37. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

38. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

39. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 4, comma 19*

*Identico*

*Art. 4, comma 20*

*Identico*

*Art. 4, comma 21*

*Identico*

*Art. 4, comma 22*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

40. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 39 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

41. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 36, 37 e 38, i capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

42. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

Art. 4.

(Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul personale dell'amministrazione penitenziaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4, comma 23  
Identico

Art. 4, comma 24  
Identico

Art. 4, comma 25  
Identico

Art. 3, comma 1  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a garantire l'effettiva indipendenza dei magistrati ed il corretto svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:

a) è vietata l'appartenenza dei magistrati a partiti politici, nonché ad associazioni

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 2  
Identico

Art. 3, comma 3  
Identico

Art. 3, comma 4  
Identico

Stralciato

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per l'appartenenza alle quali è richiesto giuramento di fedeltà; i magistrati sono tenuti a dichiarare ai rispettivi organi di autogoverno l'appartenenza ad associazioni di qualsiasi genere;

b) ciascuna magistratura adotta un proprio codice etico volto a dettare i canoni di comportamento in materie non disciplinate dalla normativa vigente; il codice etico è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia;

c) i magistrati non possono accettare incarichi o esercitare attività di lavoro autonomo o subordinato ad eccezione dei seguenti:

1) incarichi conferiti dagli organi costituzionali, dalle autorità indipendenti o di garanzia, dagli organismi comunitari e internazionali;

2) insegnamento di livello universitario e postuniversitario;

3) partecipazione a commissioni di concorso pubblico prevista da leggi dello Stato;

4) collaborazione a quotidiani o periodici o a trasmissioni radiotelevisive, purchè non si risolvano in attività svolte professionalmente e si svolgano nel rispetto delle regole deontologiche e del codice etico;

5) partecipazione ad organismi elettorali previsti da leggi dello Stato;

6) partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato;

7) funzioni di giudice unico e di componente nell'ambito della giustizia sportiva e tributaria;

d) in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono svolgere attività di consulenza giuridica per il Governo nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso e con

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

limiti di durata al collocamento fuori ruolo, se previsto, e al periodo di svolgimento dell'incarico;

*e)* è consentita l'assegnazione di magistrati ordinari presso il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito esclusivo di funzioni predeterminate con il decreto stesso;

*f)* tutte le attività consentite devono essere autorizzate dai rispettivi organi di autogoverno;

*g)* è assicurata adeguata pubblicità agli incarichi conferiti mediante l'istituzione di apposito elenco nominativo e con l'applicazione della disciplina della pubblicità dei redditi prevista per i membri del Parlamento e per gli amministratori degli enti pubblici.

6. Gli incarichi di cui al comma 5, lettera *c)*, numeri 1) e 7), il periodo di collocamento fuori ruolo di cui al comma 5, lettera *d)* e gli incarichi di cui al comma 5, lettera *e)*, non potranno avere durata complessivamente superiore a cinque anni durante l'intero periodo di appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario. Tale periodo è di sette anni per gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica e di nove anni per quelli conferiti dalla Corte costituzionale.

7. Resta fermo il disposto dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

8. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con i decreti di cui al comma 5, le norme di coordinamento delle disposizioni ivi previste con tutte le altre leggi dello Stato non incompatibili, nonchè le norme di carattere transitorio.

9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del detto parere.

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

*(Riordino dei comitati interministeriali e soppressione di organi collegiali)*

1. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), **per il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)**, per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 5, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

3. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 1, comma 21*

*Art. 1, comma 22  
Identico*

*Art. 1, comma 23  
Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

4. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

5. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1, comma 24  
Identico

Art. 1, comma 25  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

6. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

7. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali delibe-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1, comma 26  
Identico

Art. 1, comma 27  
Identico

Art. 1, comma 28

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ranti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

9. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, viene equiparata alle Autorità di bacino, previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, con i compiti attribuiti dalla citata legge n. 57 del 1990.

11. Per effetto delle disposizioni del presente articolo, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

Art. 6.

*(Disposizioni sugli enti pubblici non economici e sugli enti pubblici soppressi)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla com-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1, comma 29  
Identico

Art. 1, comma 30

Art. 1, comma 31  
Identico

Art. 1, comma 32  
Identico

Art. 1, comma 33

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

plessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti con funzioni relative alle stesse categorie di personale, o a categorie omogenee;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti simili già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione degli enti pubblici esercenti la previdenza e l'assistenza per determinate categorie, che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o di altri ausili finanziari pubblici, dalle previsioni di cui ai numeri 1) e 2) e la previsione della loro privatizzazione, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 38 della Costituzione, mantenendo l'espressa previsione della obbligatorietà della iscrizione a detti enti privatizzati degli appartenenti alle categorie a favore delle quali sono stati istituiti, nonchè della capacità impositiva contributiva degli enti stessi a carico degli iscritti, e garantendo ai medesimi l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici fatti salvi i diritti acquisiti;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 2.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

5. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 1, comma 34  
Identico

Art. 1, comma 35  
Identico

Art. 1, comma 36

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico e, in particolare, della Croce rossa.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni.

7. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.

8. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che termina la liquidazione entro sei mesi dalla consegna. A tal fine la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può far ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossio-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 1, comma 38*  
*Identico*

*Art. 1, comma 39*  
*Identico*

*Art. 1, comma 40*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)*

ne delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

10. Per effetto delle disposizioni del presente articolo i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonchè dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.

Art. 7.

*(Finanziamento dell'istruzione universitaria e autonomia universitaria. Disposizioni sulle istituzioni e sugli enti di ricerca)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

Art. 1, comma 41  
Identico

Art. 1, comma 42  
Identico

Art. 1, comma 43  
Identico

Art. 5, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5, comma 2

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5, comma 3

Art. 5, comma 4  
Identico

Art. 5, comma 5  
Identico

Art. 5, comma 6  
Identico

Art. 5, comma 7  
Identico

Art. 5, comma 8

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione nelle diverse aree disciplinari.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5, comma 9

Art. 5, comma 10

Art. 5, comma 11  
Identico

Art. 5, comma 12  
Identico

Art. 5, comma 13  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per tutte le sedi universitarie decentrate, con particolare riferimento alle sedi a convenzione «costo zero», le tasse di iscrizione e i contributi devono intendersi a favore di detti nuovi insediamenti universitari, a copertura totale o parziale delle spese di servizio suppletive che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino a carico degli enti locali. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

15. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita, a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri di applicazione e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. Sono mantenuti per l'anno accademico 1993-1994 le quote di partecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

16. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, **nonchè dalla tassa regionale per il diritto allo studio, tutti gli studenti capaci**

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 5, commi 14 e 19*

*Art. 5, comma 15*

*Art. 5, comma 17*  
*Identico*

*Art. 5, comma 20*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e meritevoli privi di mezzi, beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. Le università e le regioni possono concedere l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi di propria pertinenza sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. **Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e della legge 11 febbraio 1992, n. 147, in materia di prestiti d'onore.**

17. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

18. Nelle università, ove già non esistono, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5, comma 21  
Identico

Art. 5, comma 22  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

19. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

20. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993,

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 5, comma 23*

*Art. 5, comma 24*

*Art. 5, comma 25*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nonchè dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

22. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

23. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali.

24. I vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I fascia indetti con decreto ministeriale del 16 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 46-bis del 12 giugno 1992, modificato ed integrato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68, 4<sup>a</sup> serie speciale, del 28 agosto 1992, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 8.

(Progetti finalizzati, strumentali, per obiettivo e pilota)

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'ar-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5, comma 26  
Identico

Art. 5, comma 27

Soppresso

Art. 2, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 2, comma 2*  
*Identico*

*Art. 2, comma 3*  
*Identico*

*Art. 2, comma 4*  
*Identico*

*Art. 2, comma 5*  
*Identico*

*Art. 2, comma 6*  
*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva.

## SEZIONE II

### NORME SUL PERSONALE

#### Art. 9.

*(Piante organiche, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, personale fuori ruolo, comando e distaccato)*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi *standard* di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. **Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è abrogato.** Il Dipartimento della funzione pubblica verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

2. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti e al personale in soprannumero o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 5

Art. 3, commi 6 e 7

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto. Restano comunque salve le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Alla copertura dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si provvede, per il 1994, fino al 50 per cento delle vacanze e, per il biennio 1995-1996, per aliquote determinate annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, in base alla verifica dei carichi di lavoro svolta ai sensi del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo nonché quelle contenute nell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

5. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 8  
Identico

Art. 3, comma 9

Art. 3, comma 10  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. **Salvo quanto disposto al comma 1**, le disposizioni dei commi 3, 19 e 23 non si applicano agli enti locali che negli ultimi quattro anni non abbiano dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e che dal conto consuntivo non presentino condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscano inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato, ed a condizione che, nell'esercizio della propria autonomia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. Le procedure indicate dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano al personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto articolo 35, comma 2, lettera a).

9. All'onere derivante dalle retribuzioni del personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede mediante la devoluzione agli enti destinatari del contributo previsto dalla citata legge n. 730 del 1986 e l'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo perequativo. A detto personale si

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 3, comma 11*

*Soppresso*

*Art. 3, comma 13*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge.

10. Gli enti locali che, nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale che risulterà in esubero rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi del comma 2 del presente articolo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge.

11. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 10 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo articolo 31, comma 1.

12. In deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, alla scuola si applica l'articolo 3, all'amministrazione giudiziaria si applica l'articolo 4, all'università e agli enti di ricerca si applica l'articolo 7. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, alla sanità si applica l'articolo 10.

13. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

14. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 14  
Identico

Art. 3, comma 15  
Identico

Art. 3, comma 16

Art. 3, comma 17  
Identico

Art. 3, comma 18  
Identico

Art. 3, comma 19  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

16. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'articolo 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'articolo 42, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

17. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

18. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonchè per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione non si applica al personale della scuola e alle

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 20  
Identico

Art. 3, comma 21  
Identico

Art. 3, comma 22  
Identico

Art. 3, comma 23

Art. 3, comma 24, primo periodo

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

20. Il divieto di cui al comma 19 non si applica al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari.

21. Per effetto della disposizione di cui al comma 20 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

22. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

23. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

24. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi precedenti determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

25. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*segue art. 3, comma 24, secondo periodo*

*Art. 3, comma 25  
Identico*

*Art. 3, comma 26  
Identico*

*Art. 3, comma 27  
Identico*

*Art. 3, comma 28  
Identico*

*Art. 3, comma 29  
Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

26. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro.

27. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

28. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica l'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

29. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

30. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

31. L'articolo 12, comma 4, lettera h), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che il conferimento ad esperti, appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, della direzione

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 30

Art. 3, comma 31  
Identico

Art. 3, comma 32

Art. 3, comma 33  
Identico

Art. 3, comma 34

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dei dipartimenti e dei servizi, entro il limite di un terzo del loro numero complessivo, non incide sulla dotazione organica dei posti di qualifica di dirigente generale e di dirigente fissata dalla tabella A allegata alla stessa legge n. 168 del 1989, ma sul contingente degli esperti previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge stessa.

32. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di personale nel settore della sanità)*

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 3, comma 35  
Identico*

*Art. 8, comma 1  
Identico*

*Art. 8, comma 2*

*Art. 8, comma 3*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei *plus* orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del *plus* orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8, comma 4  
Identico

Art. 8, comma 5  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 11.

(*Disciplina delle indennità, del congedo straordinario e del congedo straordinario per cure termali*)

1. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di un mese».

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 8, comma 6*

*Art. 8, comma 7  
Identico*

*Art. 8, comma 8  
Identico*

*Art. 3, comma 36  
Identico*

*Art. 3, comma 37*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto».

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorchè i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, **nell'ambito della ristrutturazione degli uffici ed enti operanti all'estero, anche per conseguire un contenimento complessivo della spesa, la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero, ivi inclusi i dipendenti di istituti dotati di autonomia giuridica e contabile.**

7. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 6 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale del Ministero degli affari esteri:

a) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 39

Art. 3, comma 41  
Identico

Art. 3, comma 42  
Identico

Art. 3, comma 43

Art. 3, comma 44

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) per la determinazione del trattamento economico complessivo, le componenti di cui alla lettera a) devono essere commisurate, in relazione alle funzioni svolte, all'effettiva sussistenza di oneri di rappresentanza e di carichi di famiglia, al maggior costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi, del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli di trattamento previsti nelle stesse situazioni nei paesi della Comunità europea e negli altri paesi maggiormente industrializzati; per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, devono essere introdotte specifiche indennità collegate alle esigenze del rientro presso l'Amministrazione;

c) le spese di rappresentanza sono rimborsate a pie' di lista, nei limiti di preventivi analitici approvati all'inizio di ogni anno dal Ministero degli affari esteri. Il rimborso è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione.

8. A principi e criteri analoghi a quelli del comma 7, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le restanti categorie di dipendenti di cui al comma 6.

9. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 6, 7 e 8, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Art. 12.

*(Dichiarazione di eccedenza dei dipendenti pubblici e trattamento per i dipendenti pubblici dichiarati eccedenti)*

1. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 45

Art. 3, comma 46  
Identico

Art. 3, comma 47  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 1 dell'articolo 9.

2. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità, un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorchè connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi.

3. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

4. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 6, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessa-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 3, comma 48*

*Art. 3, comma 49*  
*Identico*

*Art. 3, comma 50*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

5. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

*(Disposizioni varie in materia di personale)*

1. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 51  
Identico

Art. 3, comma 52  
Identico

Art. 3, comma 53  
Identico

Art. 3, comma 54  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

5. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 55  
Identico

Art. 3, comma 56  
Identico

Art. 3, comma 57  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

6. L'assegno personale di cui al comma 5 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

7. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

9. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

10. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 58  
Identico

Art. 3, comma 59  
Identico

Art. 3, comma 60  
Identico

Art. 3, comma 61  
Identico

Art. 3, comma 63  
Identico

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il trasferimento comporti un effettivo disagio, da documentare con le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. La disposizione non trova applicazione nei casi di trasferimenti conseguenti a collocamento fuori ruolo o a richiamo in ruolo.

12. Sull'indennità di missione continuativa prevista dal comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

14. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

*Art. 3, comma 64  
Identico*

*Art. 3, comma 65*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento.

15. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si interpreta nel senso che le procedure di inquadramento nell'ordinamento per qualifiche funzionali e profili professionali ivi previste si applicano al personale assunto anche dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, purchè su posti di ruolo del previgente ordinamento e secondo le relative procedure di concorso, ivi compreso il personale assunto in ruolo ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 2 maggio 1984, n. 116. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero, se successiva, dalla data di scadenza del periodo di prova che ha dato luogo alla conferma in ruolo. Le amministrazioni universitarie che emaneranno i decreti di inquadramento ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, successivamente al 1° novembre 1993, nell'adottare provvedimenti di modifica della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della presente legge, dovranno prioritariamente assicurare la disponibilità dei posti di qualifica e di profilo professionale necessari agli inquadramenti medesimi. Analoga priorità andrà assicurata ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

16. In attuazione dell'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, il termine previsto

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 14.

*(Personale delle regioni)*

1. Le disposizioni in materia di personale della pubblica amministrazione contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa.

SEZIONE III

NORME SULL'ATTIVITA'  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 15.

*(Contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi)*

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. I suddetti contratti non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), gli altri istituti facenti parte del Sistema statistico nazionale e altri organi dello Stato competenti nella materia redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi di riferimento di beni e servizi, e provvedono alla loro comparazione con quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e con quelli da esse ottenuti con particolare riguardo alla fornitura di grandi

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3, comma 66

Art. 6, comma 1

Art. 6, comma 2

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

quantità di beni e servizi. I dati relativi sono pubblicati ogni tre mesi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. I contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla notizia.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6, comma 3

Art. 6, comma 4

Art. 6, comma 5

Art. 6, comma 6  
Identico

Art. 6, comma 7

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 6, comma 8*  
*Identico*

*Art. 6, comma 9*  
*Identico*

*Art. 6, comma 10*  
*Identico*

*Art. 6, comma 11*  
*Identico*

*Art. 6, comma 12*  
*Identico*

*Art. 6, comma 13*  
*Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

14. È fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

Art. 16.

(*Contratti pubblici per appalto di opere e concessioni*)

1. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 2.

2. **Presso il Ministero dei lavori pubblici** è costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 6, comma 14*  
*Identico*

*Art. 6, comma 15*  
*Identico*

*Art. 6, comma 16*  
*Identico*

*Art. 6, comma 17*

*Art. 6, comma 18*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

4. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 2. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 2, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 2.

5. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dalla notizia.

6. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 6, comma 19*  
*Identico*

*Art. 6, comma 20*

*Art. 6, comma 21*  
*Identico*

*Art. 6, comma 22*

*Art. 6, comma 23*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

10. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 9, 11 e 12.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

12. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

Art. 17.

(Competenze spettanti a professionisti per l'esecuzione di opere, lavori e servizi pubblici)

1. A parziale modifica dell'articolo 15 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, per la esecuzione di opere, lavori e servizi pubblici le competenze dei professionisti che prestano la propria assistenza allo svolgimento dell'opera, per la

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6, comma 24  
Identico

Art. 6, comma 25  
Identico

Art. 6, comma 26  
Identico

Art. 6, comma 27  
Identico

Stralciato

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

compilazione del progetto, la direzione dei lavori e il collaudo, sono calcolate in base alle percentuali sul consuntivo netto dell'opera.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per consuntivo netto si intende la somma degli importi effettivamente liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, al netto di eventuali ribassi e di eventuali importi suppletivi accordati, senza tener conto delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore abbia fatto per penali o altra circostanza imputabile all'appaltatore.

Art. 18.

*(Rinegoziazione dei contratti  
in fase di esecuzione)*

1. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 2, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

2. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimen-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6, comma 28  
*Identico*

Art. 6, comma 29

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to deve concludersi entro venti giorni dall'avviso.

3. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 16, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

4. All'esito del giudizio, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire, entro i limiti definiti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 2, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

5. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 3 e 4, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

6. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6, comma 30  
Identico

Art. 6, comma 31

Art. 6, comma 32  
Identico

Art. 6, comma 33  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del contratto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 9, 12 e 13.

10. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo **nonchè di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.**

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 6, comma 34*

*Art. 6, comma 35*  
*Identico*

*Art. 6, comma 36*  
*Identico*

*Art. 6, comma 37*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

Art. 19.

*(Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6, comma 38  
Identico

Art. 2, comma 7

Art. 2, comma 8  
Identico

Art. 2, comma 9

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività.

4. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2, comma 10

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa è indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti».

6. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 14 e i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

Art. 20.

(Sportelli polifunzionali)

1. L'accesso ai servizi forniti dagli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, può avvenire mediante supporti informatici ovvero collegamenti telematici tra le amministrazioni interessate e gli utenti o le associazioni di utenti. Tale accesso sarà disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2, comma 12

Soppresso

Art. 2, comma 14  
Identico

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

*(Prontuario terapeutico  
e prestazioni sanitarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

- a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
- b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
- c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

3. La riclassificazione di cui al comma 2 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 5 e 7. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 2 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 8, comma 9  
Identico*

*Art. 8, comma 10  
Identico*

*Art. 8, comma 11  
Identico*

*Art. 8, comma 12*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili o inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità economica europea e, comunque, per il 1994, non possono superare i prezzi al 30 settembre 1993, ridotti del 5 per cento. I prezzi dei prodotti galenici, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, saranno ridotti del 10 per cento rispetto a quelli praticati al 30 settembre 1993. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

5. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera c), sono a totale carico dell'assistito.

6. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6 i cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 5 e 6

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8, comma 14  
Identico

Art. 8, comma 15  
Identico

Art. 8, comma 16

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 2, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 6 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e dei grandi invalidi per servizio, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

8. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

9. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

10. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

11. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8, comma 17  
Identico

Art. 8, comma 18  
Identico

Art. 8, comma 19  
Identico

Art. 8, comma 20  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 10 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

Art. 22.

*(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)*

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 11, comma 1*

*Art. 11, comma 2*  
*Identico*

*Art. 11, comma 3*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono ripetuti, entro i limiti di prescrizione ordinaria, tutti i ratei versati, **comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.**

Art. 23.

*(Determinazione di prezzi, tariffe e canoni)*

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annual-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11, comma 4

Art. 10, comma 1  
Identico

Art. 10, comma 2  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Art. 24.

(Interventi per Venezia)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

2. Per i compiti di cui al comma 1, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia, una società per azioni, di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. La società è regolata dalle norme del codice civile. Lo statuto è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

3. Sono stipulate convenzioni bilaterali fra la società e i soggetti pubblici interessati, aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 ed i relativi corrispettivi. Il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, definisce appositi criteri di indirizzo.

4. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svol-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12, comma 10

Art. 12, comma 11

Stralciato

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ti dal concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società. Alla stessa società sono conferiti dallo Stato, dalla regione e dai comuni della gronda lagunare, al fine di costituire una banca dati, ai sensi del comma 1, tutti i progetti dei suddetti enti, compresi quelli eseguiti dalle società da essi costituite.

5. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al comma 2 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva e all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di opere.

6. Il capitale sociale è determinato nelle intese di cui al comma 2 e gli enti sono autorizzati a conferirlo utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

7. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 1. Sono trasferiti alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

8. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i relativi capitoli di spesa

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Art. 12, comma 12*

*Art. 12, comma 13*

*Art. 12, comma 14*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui al presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

## SEZIONE IV

NORME IN MATERIA DI FINANZA  
E DI PATRIMONIO PUBBLICO

## Art. 25.

*(Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica)*

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. L'attribuzione di locali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni è disciplinata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministra-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 9, comma 1  
Identico*

*Art. 9, comma 2  
Identico*

*Soppresso*

*Art. 9, comma 3*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

5. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 4 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

6. I canoni determinati in applicazione del presente articolo sono aggiornati, a partire dal 1° gennaio 1995, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificate nell'anno precedente.

7. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9, comma 4  
Identico

Art. 9, comma 3

Art. 9, comma 3  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

8. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

9. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. La fissazione dei criteri di cui al comma 8 dovrà essere effettuata tutelando le situazioni abitative degli inquilini ultrasessantenni, dei portatori di *handicap* e delle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.

10. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa. È data priorità all'alienazione di terreni e fabbricati in uso abusivo o inutilizzati. **Per la valutazione di tali beni si fa riferimento alla redditività, al valore di mercato, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione, ai costi di manutenzione e alle possibilità di uso. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.**

11. Sono fatte salve le disposizioni relative alle alienazioni dei beni suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9, comma 3

Art. 9, comma 5

Art. 9, comma 6

Soppresso

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

12. Sono abrogate, dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 10, le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni dagli stessi recate.

13. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 17, 25 e 26, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Soppresso*

*Soppresso*

*Soppresso*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

15. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

16. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. I piani di salvaguardia sono aggiornati ogni due anni.

17. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

18. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui ai commi 13 e 14 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

19. Gli assegnatari di cui al comma 18, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Soppresso*

*Soppresso*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 18, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

20. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 18 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

21. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 19 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

22. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

23. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

comma 22, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 22, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

24. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

25. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 27 a 31, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, per le finalità di cui al comma 17.

26. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 25 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

27. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

28. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 27 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

29. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 28, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

30. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 28 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

31. Nel caso di cui al comma 29, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 30.

32. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

33. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui al presente articolo è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

34. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 13 a 17 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

35. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

36. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

37. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

38. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

39. **Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 38**, il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

40. Restano comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplinano la materia con proprie leggi.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Stralciato*

*Art. 9, comma 8*

*Soppresso*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 26.

(Dismissioni patrimoniali di INPS,  
INAIL e INPDAP)

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 4.

2. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 1 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

3. Per la determinazione del valore degli alloggi e per le modalità di alienazione e di pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 19, 22, 24.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9, comma 9

Art. 9, comma 10  
Identico

Soppresso

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Per il triennio indicato al comma 1, nei confronti degli enti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi, **fatti salvi comunque gli interessi legali.**

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

Art. 27.

(Concessioni autostradali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9, comma 11

Art. 9, comma 12  
Identico

Art. 10, comma 3  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 1.

3. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonché la lettera *i*) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

4. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.

5. Alla Società Autostrade S.p.A. è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a pareggio degli oneri sopportati per gli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, nonché in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze.

6. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o della maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo».

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10, comma 4  
Identico

Art. 10, comma 5  
Identico

Art. 10, comma 6  
Identico

Soppresso

Art. 10, comma 7  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

SEZIONE V

NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

Art. 28.

*(Trasferimenti alle regioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 12, comma 1*

*Art. 12, comma 2*  
*Identico*

*Art. 12, comma 3*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regio-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12, comma 4  
Identico

Art. 12, comma 5  
Identico

Art. 12, comma 6  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 12, comma 7*  
*Identico*

*Art. 12, comma 8*  
*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 29.

*(Norme in materia di finanza  
e di patrimonio pubblico)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà. Le

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12, comma 9  
*Identico*

*Stralciato*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

*3-bis.* I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento a valere sulle entrate dei primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e nei limiti di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

*3-ter.* I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

*3-quater.* Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma *3-quater* dell'articolo 3 del decre-

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

to-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## SEZIONE VI

NORME IN MATERIA  
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

## Art. 30.

*(Perequazione delle pensioni;  
pensioni di anzianità e assistenziali)*

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1° luglio 1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-*quater*, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11, comma 5

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990.

3. Salvo quanto disposto al comma 1, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1° gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.

4. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.

5. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dai seguenti:

«6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11, comma 6  
Identico

Art. 11, comma 7  
Identico

Art. 11, comma 8  
Identico

Art. 11, comma 9

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nonchè i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6-bis. Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali».

6. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

«8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole».

7. A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11, comma 10  
Identico

Art. 11, comma 11

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. **I contributi dovuti dai lavoratori che, in conseguenza di precedente attività, erano già soggetti all'iscrizione ad una forma previdenziale obbligatoria, sono destinati direttamente all'ente presso il quale il lavoratore era iscritto all'atto della cessazione dell'ultima attività e si cumulano a tutti gli effetti con i precedenti versamenti.**

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano nei primi tre anni di attività.

9. Le disposizioni del comma 7 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie.

10. In fase di prima applicazione, alla gestione separata di cui al comma 7 sovrintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attività commerciali.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono definite, tenuto conto delle peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10, ivi compresi i termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni, l'importo del relativo trattamento pensionisti-

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

*Art. 11, comma 13  
Identico*

*Art. 11, comma 14  
Identico*

*Art. 11, comma 15  
Identico*

*Art. 11, comma 16*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

co, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.

13. La riduzione di cui al comma 12 non opera nei confronti di coloro per i quali al 30 settembre 1993 sia stato predisposto con atto formale il collocamento a riposo a qualsiasi titolo, nonchè nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio.

14. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato.

15. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza.

16. È fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di essere riassunti in servizio con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo. **Per il personale militare, il richiamo in servizio è subordinato alle effettive esigenze di impiego della Difesa, semprechè non determini eccedenze agli organici previsti dalla legge. L'eventuale accoglimento della domanda comporta, in ogni caso, la revoca dei provvedimenti amministrativi direttamente o indirettamente connessi o dipendenti dal decreto di collocamento in congedo.**

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 11, comma 18*

*Art. 11, comma 16*

*Art. 11, comma 17*  
*Identico*

*Art. 11, comma 18*

*Art. 11, comma 19*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

17. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.

18. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.

19. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliera. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorchè si tratti di giornate non lavorate nè indennizzate.

20. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, entro determi-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 11, comma 21*  
*Identico*

*Art. 11, comma 22*  
*Identico*

*Art. 11, comma 23*  
*Identico*

*Art. 11, comma 24*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro».

21. Per l'anno 1995 è sospesa l'applicazione delle disposizioni che prevedono aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno.

22. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

23. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Soppresso*

*Art. 11, comma 25  
Identico*

*Art. 11, comma 26  
Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

24. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«5. A decorrere dal 1° ottobre 1993, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 20 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 45 per cento. I predetti premi e contributi sono dovuti dai datori di lavoro agricolo nella misura, rispettivamente, del 25 e del 50 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 1995 e nella misura, rispettivamente, del 30 e del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro».

25. A decorrere dal 1° ottobre 1993 la riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è fissata nella misura del 40 per cento, fermi restando i limiti di durata ivi previsti. A decorrere dal 1° ottobre 1995 la predetta

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 11, comma 27*

*Art. 11, comma 28*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riduzione contributiva, è fissata nella misura del 30 per cento; a decorrere dal 1° ottobre 1996 la riduzione è fissata nella misura del 20 per cento. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

26. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

27. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 24 e 25 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

28. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 330 miliardi annue per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 29 del presente articolo.

29. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 11, comma 29*

*Identico*

*Art. 11, comma 30*

*Identico*

*Art. 11, comma 31*

*Art. 11, comma 34*

*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## SEZIONE VII

## DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 31.

*(Espansione dell'area dei servizi postali)*

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero del tesoro.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. I compensi spettanti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 13, comma 1  
Identico*

*Art. 13, comma 2  
Identico*

*Art. 13, comma 3  
Identico*

*Art. 13, comma 4*

*Art. 13, comma 5  
Identico*

*Art. 13, comma 6  
Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 32.

*(Diritti aeroportuali)*

1. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

2. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti.

3. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

4. Entro l'anno 1995, il regime **delle tariffe per i servizi aeroportuali** di assistenza a terra è determinato sulla base dei rapporti contrattuali diretti tra vettori aerei e gestori dei servizi stessi.

5. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10, comma 9  
Identico

Art. 10, comma 10

Art. 10, comma 11  
Identico

Art. 10, comma 12

Art. 10, comma 13

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

Art. 33.

*(Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti ed alla SACE)*

1. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla concessione dei finanziamenti nonchè sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è inserito il seguente:

«Il consiglio di amministrazione può delegare attribuzioni al direttore generale stabilendone limiti e modalità di esercizio».

3. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifica-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Art. 10, comma 14  
Identico*

*Art. 13, comma 7  
Identico*

*Stralciato*

*Art. 13, comma 8  
Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.

4. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di 7.000 miliardi per mutui a comuni, province e loro consorzi.

5. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 1994».

6. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto dell'anno di competenza, le quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31 agosto sono attribuite agli enti locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione minimale definitiva.

7. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 34.

(Lotterie, concorsi e operazioni a premio)

1. All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è attribuita la gestione dei concorsi ed operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938,

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13, comma 9

Art. 13, comma 10  
Identico

Art. 13, comma 11  
Identico

Art. 13, comma 12  
Identico

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, già affidati al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

2. Le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, di cui all'articolo 40, primo comma, n. 1) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono autorizzate dagli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato competenti per territorio. Agli stessi Ispettorati compartimentali dovranno essere presentate le dichiarazioni sui risultati delle operazioni di cui al n. 2) del citato primo comma dell'articolo 40.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite».

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

«2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali».

5. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le necessarie conseguenti disposizioni di adeguamento del regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Art. 11, comma 35  
Identico*

*Art. 11, comma 36  
Identico*

*Stralciato*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 35.

(Disposizioni in materia di elenchi, tariffe, diritti di segreteria, diritti fissi e diritti annuali delle camere di commercio)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro:

a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonchè le modalità di esazione dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;

b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti fissi per atti da pubblicare o menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata;

c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del cui deposito è fatta menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile;

d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano essere confermate periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e registri tenuti dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, qualora le medesime non trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro delle ditte.

2. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e dei diritti di segreteria di cui al comma 1, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi inerenti all'erogazione dei servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13, comma 13  
Identico

Art. 13, comma 14  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la contribuzione al conto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.

Art. 36.

*(Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione)*

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

Art. 37.

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Le regioni e gli enti locali avviano un processo di privatizzazione del trasporto pubblico locale secondo le direttive che saranno emanate dal CIPE.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13, comma 15  
Identico

Art. 11, comma 37  
Identico

Stralciato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 38.

*(Ferrovie meridionali sarde)*

1. La gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde concorre alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, istitutiva del «fondo comune di rinnovo degli impianti e materiale rotabile», stanziato annualmente sul capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

## Art. 39.

*(Modifiche alle leggi 31 maggio 1977, n. 247, e 30 dicembre 1991, n. 413)*

1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: «; il loro ammontare» fino a: «statuto regionale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con versamenti a carico del bilancio della Regione siciliana; il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata del bilancio dello Stato.

I rimborsi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti entro il 30 aprile 1994».

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Stralciato*

*Art. 14, comma 1  
Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.

Art. 40.

*(Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole: «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

b) nell'articolo 50, comma 8, primo periodo, le parole: «ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto» sono soppresse; le parole: «ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento»;

c) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.»;

d) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14, comma 2  
Identico

Art. 14, comma 3

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

e) nell'articolo 62, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.»;

f) nell'articolo 62, comma 4, le parole: «, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice» sono soppresse;

g) nell'articolo 67, comma 8-bis, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

h) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.»; nello stesso comma, le parole: «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

i) nell'articolo 95, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del comma 3 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.»;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto».

2. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi compresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

3. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14, comma 4  
Identico

Art. 14, comma 5  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

4. Nell'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

5. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e), f), g), i) e l) si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1, lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma 1, lettera h), si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 4 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

*(Trattamento tributario  
dell'abitazione principale)*

1. Nell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14, comma 6  
Identico

Art. 14, comma 7

Art. 15, comma 1  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stesso, l'importo di un milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;

b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

b) nell'articolo 1, quarto comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, com-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15, comma 2  
Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e n. 517»;

c) nell'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicati rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi».

3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed il comma 9 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15, comma 3  
Identico

Art. 15, comma 4  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) nell'articolo 17, comma 3, le parole: «si detraggono lire 120 mila» sono sostituite dalle seguenti: «si detraggono lire 270 mila».

5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 42.

*(Proroga di termini e disposizioni agevolative in materia di imposta comunale sugli immobili)*

1. Con effetto dall'anno 1994, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio comunale può deliberare un aumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottate».

2. Per l'anno 1994 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è differito al 31 dicembre 1993.

Art. 43.

*(Modificazioni della disciplina IVA in materia di esenzioni e detrazioni)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, primo comma, il numero 20 è sostituito dal seguente:

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15, comma 5

Art. 15, comma 6  
Identico

Soppresso

Art. 14, comma 8

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

«20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonchè le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. **Le suddette disposizioni si applicano, con effetto dall'anno di presentazione della richiesta, anche alle prestazioni di attività didattiche e culturali a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la sorveglianza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle prestazioni didattiche rese da filiazioni di università ed istituti di cultura superiore stranieri, a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero competente, sentito il Ministero degli affari esteri»;**

b) nell'articolo 19, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio»;

c) nell'articolo 19, secondo comma, lettera e), le parole: «nei pubblici esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, ».

2. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996.

3. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconver-

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14, comma 9  
Identico

Art. 14, comma 10  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1994.

Art. 44.

(Disposizioni in materia di tasse ipotecarie e di tributi per le procedure di consultazione e rilascio della documentazione catastale)

1. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita da quella di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, le misure dei tributi stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1994.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14, comma 11  
Identico

Art. 16, comma 1  
Identico

Art. 16, comma 2  
Identico

Art. 16, comma 3  
Identico

Art. 16, comma 4  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 45.

(Soppressione di alcune tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo su taluni atti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative i provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2; 16, comma 3; 17, comma 4; 18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3; 56, comma 6; 83 e 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e atti non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.

2. È abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

3. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente».

4. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica.

5. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85, per le armi sportive, restano ferme le disposizioni della legge 18

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16, comma 5  
Identico

Art. 16, comma 6  
Identico

Art. 16, comma 7  
Identico

Art. 16, comma 8  
Identico

Art. 16, comma 9  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

giugno 1969, n. 323, per l'esercizio dell'attività sportiva del tiro a volo.

Art. 46.

*(Soppressione di agevolazioni)*

1. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 190; l'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché l'articolo 73, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive nei confronti degli associati o partecipanti, la disposizione si applica a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima e di recesso o esclusione, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato, **per legge o per statuto approvato con legge o con provvedimento dell'autorità governativa**, a finalità di utilità generale».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14, comma 12  
Identico

Art. 14, comma 14

Art. 14, comma 15  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e quelle del comma 3 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47.

*(Disciplina delle scissioni societarie ai fini delle imposte indirette)*

1. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «fusioni» è inserita la seguente: «, scissioni».

2. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:

a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;

b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;

c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;

d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 14, comma 16*

*Art. 16, comma 10*  
*Identico*

*Art. 16, comma 11*  
*Identico*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

4. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 4, le parole: «articolo 2502» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2501-ter»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.»;

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16, comma 12  
Identico

Art. 16, comma 13  
Identico

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

*b)* nell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, della parte I della tariffa, dopo le parole: «fusione tra società» sono inserite le seguenti: «, scissione delle stesse»; nella nota IV) allo stesso articolo, dopo le parole: «società risultante dalla fusione o incorporante» sono inserite le seguenti: «o la società beneficiaria della scissione».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.»;

*b)* nell'articolo 6, settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa».

6. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «di fusioni» sono inserite le seguenti: «e di scissioni»;

*b)* nell'articolo 4 della tariffa dopo le parole: «di atti di fusione» sono inserite le seguenti: «o di scissione».

Art. 48.

*(Requisiti reddituali  
per l'integrazione al trattamento minimo)*

1. All'articolo 4, comma 1, capoverso 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a quattro volte il trattamento minimo».

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Art. 16, comma 14  
Identico*

*Art. 16, comma 15  
Identico*

*Art. 11, comma 38*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 49.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700 miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16, comma 16  
*Identico*

**ALLEGATI**

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ANNESSE N. 1  
(articolo 2, comma 10)

Livello di Funzione	Qualifica	Posti di Qualifica	Funzione	Posti di Funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

## QUADRO H - DIRIGENTI GENERALI

B	Ragioniere Generale dello Stato	1	Ragioniere Generale dello Stato	1
C	Dirigente Generale	24	Ispettore Generale Capo	9
			Direttore di Ragioneria Centrale di maggiore importanza	7
			Consigliere Ministeriale	8
		25		

## QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

			Consigliere Ministeriale Aggiunto	29
			Ispettore Generale	20
			Capo Servizio	15
			Direttore di Ragioneria Centrale	22
			Direttore di Ragioneria Regionale	20
Dirigente	351		Direttore Segreteria Ragioneria Generale dello Stato	1
			Direttore di Divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le Ragionerie Centrali e Regionali	239
			Vice Consigliere Ministeriale	2
			Vice Consigliere Ministeriale presso il Consiglio Ragionieri	3

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

ANNESSO N. 1  
*(articolo 2, comma 10)*

*Soppresso*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ELENCO N. 1  
(articolo 5, comma 8)

## ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE

Consiglio superiore dell'aviazione civile  
Consiglio superiore delle miniereELENCO N. 2  
(articolo 5, comma 11)SPESA PER IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI  
PRESENZA, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)

Ministeri	N. Capitolo
Finanze .....	127
	1086
Trasporti .....	1553
	2052
Marina mercantile .....	1095
Poste .....	191
Lavoro .....	1093
Commercio estero .....	1092
Bilancio .....	1139
Tesoro .....	4413
	5031
	5262
	5861
Affari esteri .....	1104
	1135
Ambiente .....	2534
Difesa .....	1082
Università .....	1127
Ambiente .....	1062
Industria .....	1092
	1532
	5541
	da 6031 a 6071
	2534
Interni .....	3132
Presidenza Cons. min. ....	1118
	1147
	1162
Riduzione complessiva di spesa (in miliardi di lire) .	3,3

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

ELENCO N. 1

*Identico*

ELENCO N. 2

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ELENCO N. 3  
(articolo 5, comma 11)

SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI,  
CONSULTE E COMITATI

Ministeri e organi collegiali	Capitoli	Riduzioni di spesa (in miliardi)
TRASPORTI		
Consiglio superiore aviazione civile .....	2091	0,030
INDUSTRIA		
Consiglio superiore delle miniere .....	4542	0,028
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI		
Consiglio superiore pubblica amministrazione	da 3641 a 3650	0,135
	Totale ...	0,193

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

ELENCO N. 3

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ELENCO N. 4

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(articolo 19)

- Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)
- Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
- Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)
- Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
- Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)
- Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
- Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
- Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
- Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)
- Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

ELENCO N. 4

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3082/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)

Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)

Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221

Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)

Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

- Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)
- Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)
- Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)
- Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)
- Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
- Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
- Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
- Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
- Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
- Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
- Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 14 marzo 1977, n. 89)
- Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
- Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
- Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
- Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
- Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
- Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

- Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)
- Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
- Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
- Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
- Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
- Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
- Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
- Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)
- Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
- Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)
- Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)**
- Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)

**Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)**

Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1979, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)

Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)

Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)

Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)

Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)

Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)

Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro dalla disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)

Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)

Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)

Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)

Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 1139)
- Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
- Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)
- Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)
- Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 975; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)
- Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
- Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
- Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)
- Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)
- Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)

Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)

Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221)

Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale*, n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
- Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55)
- Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)
- Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)
- Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426)
- Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1° marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3 convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262)
- Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)
- Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)
- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37 del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)*

Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)

Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984)

Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola (articolo 22, lettere *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)

Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)

Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943)

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ELENCO N. 5

(articolo 28)

## INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	2956	Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	1531	Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.
	1534	Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera.
	1536	Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei Registri delle varietà e la protezione brevettuale.
	1575	Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.
	3031	Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.
Sanità	4060	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo. Interventi di tipo strutturale e sanitario per la profilassi e la prevenzione delle zoonosi di prevalente interesse della igiene veterinaria urbana.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

ELENCO N. 5  
*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ELENCO N. 6

(articolo 28)

### INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

Ministeri	Capitolo	Denominazione
Presidenza del Consiglio dei ministri	7651	Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi.
Tesoro	7878	Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali.
	9008	Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale.
Lavori pubblici	8701	Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.
Industria	7717	Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ELENCO N. 6

*Identico*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A  
(articolo 30, comma 12)

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni	Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	20
11	23
12	26
13	29
14	32
15	35

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

TABELLA A  
*Identica*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B  
(articolo 44, comma 1)TASSE IPOTECARIE  
PARTE I - UFFICI AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) .....	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta .....	1.000
2) <i>Ispezione</i>	
2.1) <i>Ispezione nominativa:</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b) .....	5.000
- per ogni formalità stampata (c) .....	1.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
2.2) <i>Ispezione per immobile:</i>	
- per ogni unità immobiliare catastale elementare (b) .....	5.000
- per ogni formalità stampata (c) .....	1.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
2.3) <i>Ispezione congiunta nominativa e per immobile:</i>	
- per ogni singola richiesta (b) .....	5.000
- per ogni formalità stampata (c) .....	1.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d) .....	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio per il periodo pre-automazione, fino ad un massimo di 1000 note .....	1.000
- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di copia di nota o titolo .....	5.000
- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione .....	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile .....	10.000
5) <i>Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno</i>	
- per ogni pagina dell'elenco .....	3.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

**TABELLA B**  
*Identica*

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: TABELLA B

## PARTE II - UFFICI NON AUTOMATIZZATI

OPERAZIONI	Importo dei diritti (in lire)
1) <i>Esecuzione di formalità</i>	
- per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) .....	30.000
- per ogni facciata della nota successiva alla quarta .....	1.000
2) <i>Ispezione nominativa</i>	
- per ogni nominativo richiesto (b) .....	5.000
- per ogni nota o titolo visionati .....	2.000
3) <i>Certificazione</i>	
3.1) <i>Certificati ipotecari:</i>	
- per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (c) .....	10.000
- per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note .....	1.000
- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.2) <i>Rilascio copia:</i>	
- per ogni richiesta di nota o titolo .....	5.000
- per ogni facciata fotocopiata .....	1.000
3.3) <i>Altre certificazioni:</i>	
- per ogni altra certificazione o attestazione .....	2.000
4) <i>Note e domande di ufficio</i>	
- per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio o per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile	10.000

(a) Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

*Segue: TABELLA B*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA C  
(articolo 44, comma 2)

## TITOLO III

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL CATASTO  
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
1	Diritto per la consultazione degli atti catastali:			Il diritto va applicato distintamente per il catasto terreni ed il catasto edilizio urbano.
	a) ogni ora (o frazione) di consultazione effettuata su supporto cartaceo .....	-	10.000	
	b) ogni 1/2 ora (o frazione) di consultazione effettuata su base cartacea ed una consultazione effettuata da unità video-stampante collegata alla base informativa .....	-	10.000	
	c) per due consultazioni effettuate da unità video-stampante collegata alla base informativa .....	-	10.000	
2	Diritto per il rilascio di certificati, copie ed estratti, sulla base delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti o che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici tecnici erariali, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di lire 3.900.
	a) per ogni certificato, copia od estratto da supporto cartaceo ....	6.000	-	

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C  
*Identica*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
3	b) per ogni certificato, copia od estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, rilasciati nel secondo giorno successivo a quello della richiesta .....	12.000	-	Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
	c) per ogni pagina o scheda estratte da supporto cartaceo .....	1.000	-	
	d) per ogni 25 righe ottenute da stampante collegata alla base informativa .....	-	2.000	
	Diritto per il rilascio di copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico e per l'esame di tipi di frazionamento (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):			
	a) per ogni copia o estratto rilasciato o tipo esaminato .....	12.000	-	
	b) per ogni elemento unitario richiesto (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi; foglio di mappa, per le copie dei quadri d'unione; particella derivata, per i tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di			

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

*Segue: TABELLA C*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
	monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante; eccetera) .....	-	2.000	
4	Diritto per il rilascio di copie di planimetrie di unità immobiliari urbane .....	12.000	-	Nel caso di rilascio di copie dal sistema informativo il diritto fisso e quello proporzionale si raddoppiano.
	- per ogni planimetria di formato semplice .....	-	1.000	
	- per ogni planimetria di formato doppio	-	2.000	
5	Diritto per la definizione e l'introduzione delle volture ai fini dell'attualità delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria:			
	- per ogni voltura calcolata ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153 .....	18.000	-	
6	Diritto per consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:			
	- per ogni consulenza resa .....	10.000	-	

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

*Segue: TABELLA C*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Segue: TABELLA C

N. d'ordine	Oggetto	Tariffa in lire		Annotazioni
		Fisso	Proporzionale	
7	Diritti per lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:  a) per ogni partita catastale trattata .....  b) per ogni particella catastale trattata ...	-	10.000	Il diritto si applica a ciascun comune per ognuna delle unità che lo interessano.
		-	1.000	
8	Diritto per la sola autenticazione di copie o di estratti .....	-	-	Di importo pari alla metà dei diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti.
9	Diritto di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti formati sulla base degli atti che costituiscono i catasti, o tipi di frazionamento approvati, conservati su supporto cartaceo .....	-	-	Di importo pari ai diritti stabiliti nella tabella ai numeri corrispondenti. Tale diritto si applica in aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti. Per i certificati di cui ai punti 2-b) e 2-d), anche se rilasciati nella stessa giornata di validazione dell'elaborato, prodotto da stampante, il diritto di urgenza non si applica.

*Nota:* L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista in modo specifico da disposizioni di legge.

*(Segue: Riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati)*

*Segue: TABELLA C*

